

**SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE**

**SEZIONE III PENALE**

**Sentenza 7 ottobre 2014 - 13 gennaio 2015, n. 948**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TERESI Alfredo - Presidente -

Dott. SAVINO Maria Pia - Consigliere -

Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere -

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -

Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**sentenza**

sul ricorso proposto da:

F.A., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 19/01/2011 della Corte di appello di Bologna;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CANEVELLI Paolo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio previa riqualificazione giuridica del fatto;

udito per il ricorrente l'avv. Pecorella Gaetano che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

**Svolgimento del processo**

1. E' impugnata la sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione resa dal tribunale di Modena che ha condannato F.A. alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per il reato (capo a) previsto dall'art. 81 cpv. c.p. e art. 600 bis c.p., commi 2 e 4, perchè, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, poneva in essere con A.S., nato il (OMISSIS), atti sessuali consistiti in masturbazioni reciproche, dietro compenso in denaro mediante dazione di 50 Euro che detraeva dal canone di locazione dovuto dalla famiglia del minore (in (OMISSIS)) nonchè per il reato (capo b) previsto dall'art. 609 octies cod. pen. perchè attirava A.S. nel proprio appartamento, dove si trovava un complice non

identificato, il quale con la forza trascinava l' A. nella camera da letto del F. e qui lo costringeva, tenendolo immobilizzato, a subire un rapporto anale completo alla presenza costante del F., che assisteva all'atto masturbandosi (in (OMISSIS) in data non individuata, tra (OMISSIS)).

A tali conclusioni i giudici del merito sono pervenuti sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa (ormai maggiorenne) in dibattimento; delle dichiarazioni rese dai genitori nella fase delle indagini preliminari e nel giudizio conformi alla versione resa dalla vittima; delle dichiarazioni della psicologa dott.ssa S., componente dell'equipe socio sanitaria della A.s.l. di (OMISSIS), che aveva seguito le problematiche dei componenti della famiglia A., parimenti convergenti con il narrato della persona offesa; della conversazione (captata dalla polizia giudiziaria) avuta dal ragazzo con i genitori in una sala d'attesa della Polizia, di contenuto confermativo dei fatti di abuso poi narrati in giudizio.

2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, F.A. affidando il gravame a due motivi.

2.1. Con il primo (complesso) motivo di gravame, il ricorrente denuncia carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché erronea applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati e nullità dell'ordinanza di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato alla valutazione "psico attitudinale" della persona offesa (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 192 e 438 ss. cod. proc. pen., art. 600 bis c.p., commi 2 e 3 e art. 609 octies cod. pen.).

Assume che la sentenza impugnata ha erroneamente dato soluzione positiva all'attendibilità della deposizione della persona offesa nonostante le provalazioni fossero costantemente contraddittorie ed incerte in merito alla corretta ricostruzione dei dati storici. In tal modo, la Corte territoriale avrebbe omesso qualsiasi tipo di valutazione in ordine alla deposizione della persona offesa ed in particolare di considerare che la denuncia fosse stata sporta a distanza di tempo dal fatto; che il suo contenuto fosse stato modificato più volte; che le dichiarazioni fossero state rese da persona minore di età, con riferimento alla quale è stato omesso ogni accertamento psicodiagnostico sulla capacità a testimoniare;

che dette dichiarazioni fossero sformite di riscontri, i quali, se non necessari, di regola, quando si tratti di valutare l'attendibilità della persona offesa, appaiono invece indispensabili quando questa sia portatrice, come nella specie, di un interesse contrastante con quello dell'imputato e sia minore di età.

Non configurabile la fattispecie ex art. 609 octies cod. pen. sulla base delle stesse dichiarazioni della persona offesa, dovendosi escludere la presenza simultanea di due persone sul luogo del delitto e non configurabile la fattispecie ex art. 600 bis cod. pen. sulla base delle contraddittorie dichiarazioni della fonte di prova, nulla sarebbe l'ordinanza non ammissiva del rito abbreviato condizionato allo svolgimento di una perizia psicodiagnostica diretta a convalidare l'attitudine della persona offesa a testimoniare.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione al trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 609 octies c.p., comma 4, ed all'aumento operato a titolo di continuazione.

Si assume che anche sotto il profilo della commisurazione della pena la sentenza impugnata non è esente da censure, in quanto integralmente confermativa della sentenza del Tribunale di Modena.

Infatti, la Corte di merito ha ritenuto di condannare F.A. con diniego dell'ipotesi lieve di cui al capo b) e ritenendo congruo l'aumento operato per effetto della continuazione.

Al contrario, non si è fatto alcun riferimento alle modalità del fatto ed alla concreta condizione del F., che all'epoca aveva 76 anni (attualmente ne ha 84), all'assenza di precedenti penali e alla condotta processuale dell'imputato.

### **Motivi della decisione**

1. Il primo motivo è infondato.

1.1. Quanto all'eccepita nullità, per carenza di motivazione, dell'ordinanza (e dunque della sentenza) con la quale è stata rigettata la richiesta di giudizio abbreviato condizionata allo svolgimento di una perizia psicodiagnostica diretta a convalidare l'attitudine della persona offesa a testimoniare e la sua credibilità (pag. 12 e 13 del ricorso), la Corte territoriale ha ritenuto, con congrua motivazione, che la perizia psicodiagnostica non fosse necessaria per colmare una lacuna sostanziale della istruttoria, atteso che le relazioni e le dichiarazioni della teste esperta, dottoressa S., erano sufficienti per conoscere gli elementi psicologici utili ai fini della valutazione della persona offesa. Peraltro, il raggiungimento della maggiore età consentiva al giudice di esaminare direttamente il testimone nelle forme ordinarie e senza necessità di qualsivoglia intervento tecnico diretto alla "validation" delle dichiarazioni del minore, tecnica utile nei soli casi di ascolto di bambini minori molto immaturi. Infine, detta perizia avrebbe comportato comunque un dispendio di energie processuali; incompatibile con le caratteristiche peculiari del rito abbreviato.

Il ricorrente obietta che la persona offesa, certamente minore di età all'epoca dei fatti, doveva comunque essere sottoposta a un'attenta indagine psicologica sia con riferimento all'attitudine a testimoniare e sia riguardo all'attendibilità delle sue dichiarazioni, posto che la stessa S. aveva riferito di atteggiamenti improntati a infantilismo e alle profonde carenze affettive della persona offesa, confermando con ciò i dubbi sulla illegittimità del rigetto della perizia psicodiagnostica atteso che le difficoltà segnalate avevano incidenza sull'attitudine a testimoniare del dichiarante soprattutto sotto il profilo intellettuale e affettivo, comportando una ricaduta decisiva sulla sua attendibilità.

Il rilievo non è condivisibile.

Questa Corte ha affermato che l'integrazione probatoria nel rito abbreviato può considerarsi "necessaria" quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della "regiudicanda" (Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229175) ed essa presuppone, da un lato, l'incompletezza

di un'informazione probatoria in atti e, dall'altro, una prognosi di positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell'attività integrativa, valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata (Sez. 2, n. 5229 del 14/01/2009, Massaroni Gabrieli, Rv. 243282).

Nel caso di specie, sin dal primo momento, i giudici non si sono trovati al cospetto di un bambino in tenera età ma di una persona che, alla data dell'apertura del procedimento (2004), aveva già sedici anni con una personalità stabilizzata e dunque non era necessaria, come la Corte distrettuale ha adeguatamente spiegato con motivazione priva di vizi logici, una perizia psicologica, al fine di accertare l'aderenza alla realtà o meno della narrazione dei fatti, in dipendenza di eventuali elaborazioni fantasiose proprie dell'età o della struttura personologica del minore.

Deve pertanto ritenersi che solo con riferimento a reati sessuali su minori in tenera età è illegittimo il rifiuto del giudice di disporre una perizia psicologica in contraddittorio al fine di accertare l'aderenza alla realtà o meno della narrazione dei fatti, in dipendenza di eventuali elaborazioni fantasiose proprie dell'età o della struttura personologica del minore (sui minori in tenera età, Sez. 3, n. 26692 del 23/02/2011, B., Rv. 250629; Sez. 3, n. 40851 del 18/07/2012, P., Rv. 253689) anche se ciò non esclude, secondo le esigenze del caso specifico, che detta perizia possa essere disposta, a condizioni esatte, anche nei confronti di minori che non versino in tenera età o anche nei confronti di persone maggiorenni, fermo restando che, in sede di richiesta di giudizio abbreviato condizionato, al giudice è demandato il controllo sulla fondatezza della domanda di accesso al rito alternativo al fine di verificare se l'integrazione probatoria sia necessaria e compatibile con le finalità di economia processuale del rito, controllo che la Corte di merito ha, nel caso di specie, correttamente esercitato, derivandone l'infondatezza della doglianza.

1.2. Quanto ai rilievi sollevati dal ricorrente sulle regole di giudizio utilizzate al fine di accreditare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, va segnalato come la Corte territoriale abbia svolto un ragionamento probatorio adeguato e privo di vizi logici, evidenziando come il rapporto anomalo tra l'imputato e il ragazzino emerse con modalità tali da escludere qualsiasi interesse speculativo da parte del giovane.

E' sufficiente ricordare, da quanto emerge dal testo del provvedimento impugnato, come i rapporti tra l'imputato e la persona offesa fossero stati ammessi dallo stesso ricorrente, che tuttavia imputava le ricompense in denaro elargite alla vittima e gli incontri intercorsi tra loro a prestazioni d'opera, ripetute e dunque non isolate, consistite in massaggi terapeutici contro il dolore di schiena. Della ragione di tali simulati incontri ne era a conoscenza anche il padre del ragazzino che sapeva dell'esistenza di rapporti di frequentazione tra il proprio figlio e l'anziano padrone di casa (il quale si era pure complimentato con lui per la qualità di detti massaggi) tanto che egli non era risultato contrario a tali frequentazioni, avendo all'epoca ritenuto vero l'assunto che fossero relative alla pratica di semplici massaggi terapeutici. La stessa madre del ragazzino ha inoltre ammesso di essere a conoscenza del fatto che per detti massaggi il figlio percepiva dei corrispettivi. I fatti raccontati dalla persona offesa si collocano, dunque, in un quadro di perfetta coerenza obiettiva e logica con i dati rappresentativi non contestati ed accertati.

Inoltre, la genesi delle prime propalazioni costituisce, secondo il convincimento della Corte distrettuale, un serio attestato della loro genuinità. I due genitori hanno narrato che, in occasione di un'accesa discussione con il padrone di casa, il ragazzino si era lasciato andare alla confessione che quegli si era comportato male, nel senso che aveva abusato sessualmente di lui. Si trattava, secondo la Corte d'appello, di una confessione venuta fuori d'impulso, per mera reazione e senza alcuna possibilità di preordinazione; di una confessione che aveva colto di sorpresa i genitori (la madre svenne ripetutamente), così confermandosi del tutto estemporanea. Si trattava poi di una confessione i cui contenuti nuocevano alla reputazione e all'interesse personale del ragazzino.

Nonostante il diverso avviso del ricorrente, che si duole dell'assenza di riscontri esterni idonei a corroborare le dichiarazioni accusatorie, è stato precisato che i contenuti della narrazione, quanto ai fatti di cui al reato di prostituzione minorile, hanno invece ricevuto oggettiva ed estrinseca conferma dalla conversazione (captata dalla polizia giudiziaria mediante intercettazione ambientale "a sorpresa") avuta dal ragazzo con i genitori in una sala d'attesa della Polizia, di contenuto ampiamente confermativo dei fatti di abuso sessuale poi narrati in giudizio. La stessa testimonianza dell'esperta psicologa ha escluso l'esistenza di una qualsiasi elaborazione o proiezione calunniatoria delle deposizioni della persona offesa, con la conseguenza che correttamente è stata ritenuta l'affidabilità processuale del dichiarante e delle sue dichiarazioni, vertendo i rilievi difensivi su circostanze di contorno e comunque non decisive.

Anche con riferimento alla violenza sessuale contestata al capo b) della rubrica, il dettaglio della coercizione psicologica, come emersa dalle dichiarazioni della persona offesa, è stato adeguatamente e logicamente ritenuto sufficiente e coerente, senza che il giudizio di attendibilità fosse compromesso da alcune precisazioni (peraltro tutte nel senso di rendere meno grave la posizione dell'accusato) o dal fatto che il teste avesse palesato una certa ritrosia (congruamente spiegata dalla Corte territoriale con l'oggettiva scabrosità dei temi da trattare e con la particolare delicatezza della posizione del teste, costretto ad ammettere fatti socialmente disapprovati, nonché con le caratteristiche della sua personalità fatte rilevare dalla dottoressa S.), avendo dovuto il pubblico ministero ricorrere all'istituto delle contestazioni dibattimentali.

In tale quadro, il ricorrente ripropone doglianze che la Corte felsinea si è fatta comunque carico di esaminare, condividendo l'impianto motivazionale del primo giudice, ma procedendo ad autonome valutazioni e passando puntualmente in rassegna, per confutarle, le ragioni della critica.

Premesso che il principio di autosufficienza del ricorso non è rispettato quando, per sostenere, nei casi consentiti, il vizio motivazionale, si estrapoli, come nel caso di specie, parti della prova che si assumerebbe travisata, il ricorrente, con operazione non consentita nel giudizio di legittimità, tende a sovrapporre la propria ricostruzione dei fatti a quella congruamente operata dai giudici del merito.

Va allora ribadito il principio in base al quale il vizio di motivazione, che risulti dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati, in tanto sussiste se ed in quanto si dimostri che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di

motivazione e/o di logica, e non invece quando si opponga alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica ([Sez. U, n. 16 del 19/06/1996](#), Di Francesco, Rv. 205621).

Infatti, come più volte affermato da questa Corte, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali ([Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997](#), Dessimone ed altri, Rv. 207944), con la specificazione che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico e adeguato ([Sez. U, n. 24 del 24/11/1999](#), Spina, Rv. 214794; [Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003](#), Petrella, Rv. 226074).

1.3. Anche il rilievo concernente la ritenuta non configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo è infondato.

La Corte d'appello ha ritenuto che il ricorrente condusse la vittima nel luogo in cui fu stuprata (ossia nell'abitazione dell'imputato), che l'atto di violenza fu perpetrato dal complice del ricorrente e che quest'ultimo, pur non essendo presente nella stanza ove si svolse l'atto di violenza (l'amico fece uscire l'imputato, che si era denudato, dalla camera da letto), rimase in casa (verosimilmente dietro la porta, comunque in una condizione tale da consentirgli di intervenire e presidiare) così determinando nella vittima la certezza che ogni via d'uscita gli era preclusa.

Assume il ricorrente che, sulla base degli stessi elementi fattuali, come (in precedenza) descritti nella sentenza impugnata, il reato previsto dall'art. 609 octies cod. pen. non sarebbe, nella specie, configurabile in mancanza sia della simultanea presenza dei correi nel luogo della violenza e sia della prova circa l'intervenuto accordo dei compartecipi.

Osserva la Corte che il reato di violenza sessuale di gruppo (previsto dall'art. 609-octies che è stato introdotto nel codice penale dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66, art. 9) integra senza dubbio una fattispecie plurisoggettiva a concorso necessario, nel senso che la pluralità degli agenti rappresenta un elemento costitutivo del fatto tipico ma non esaurisce la connotazione del modello legale di reato, il quale richiede, oltre alla pluralità dei soggetti agenti, che agli atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis cod. pen. partecipino più persone riunite.

Tuttavia, quanto alla partecipazione punibile e quindi alla configurazione stessa del reato di violenza sessuale di gruppo, non è affatto richiesto che tutte "le persone riunite" compiano atti

di violenza sessuale ma è necessaria l'effettiva presenza di esse nel luogo e nel momento di consumazione del reato, posto che occorre tenere conto della forza di intimidazione che la presenza delle più persone riunite esercita sulla vittima dell'abuso sessuale e che costituisce la ratio dell'incriminazione, distinguendo la violenza sessuale di gruppo dal concorso di persone nel reato di violenza sessuale, avendo il legislatore voluto rafforzare la tutela del bene protetto dall'incriminazione di cui all'art. 609 bis attraverso la previsione di una autonoma e più grave fattispecie incriminatrice (l'art. 609 octies) che tenesse pienamente conto del maggior disvalore penale del fatto derivante dall'apporto causale fornito nell'esecuzione del reato dalla presenza dei concorrenti nel locus commissi delicti produttiva di un'accentuata carica intimidatoria esercitata sulla vittima.

Ciò se induce a ritenere, come questa Corte ha più volte affermato, che è sufficiente e necessario che almeno due persone siano presenti sul luogo ove la vittima è abusata ed al momento in cui gli atti di violenza sessuale sono compiuti da uno di loro, traendo costui forza dalla presenza degli altri, non è tuttavia richiesto, per l'integrazione della fattispecie incriminatrice, che tutti i componenti del gruppo compiano gli atti di violenza o che assistano ad essi, bastando che abbiano apportato un contributo causale all'esecuzione del delitto e siano presenti nel luogo della violenza al momento dell'esecuzione del reato, potendo durante l'iter criminis intervenire in qualsiasi momento (Sez. 3, n. 6464 del 05/04/2000, Giannuzzi, Rv. 216978; Sez. 3, n. 15089 dell'11/03/2010, Rossi, Rv. 246614).

Tale conclusione è avvalorata da un'interpretazione sistematica della fattispecie incriminatrice dato che il quarto comma dell'art. 609 octies cod. pen. prevede una circostanza attenuante per il partecipe la cui opera abbia avuto una minima importanza nella fase preparatoria o esecutiva del reato.

Inconcepibile ravvisare il contributo di minima importanza nell'ipotesi di partecipazione diretta del correo agli atti di violenza sessuale (Sez. 3, n. 31842 del 02/04/2014, P.G. in proc. M., Rv. 259939), si deve necessariamente ritenere che il fatto tipico è integrato anche in assenza del diretto compimento di atti sessuali da parte di uno dei concorrenti.

Ciò non significa che ogni qualvolta manchi il diretto compimento di atti sessuali sussiste il requisito della minima importanza del contributo offerto dal concorrente necessario ma vuol dire che la partecipazione penalmente rilevante, prescindendo dalla partecipazione diretta all'atto di violenza sessuale, è compatibile con qualsiasi altra forma di partecipazione criminosa a condizione che sussista il requisito delle persone riunite che è integrato tutte le volte in cui al momento e nel luogo della commissione della violenza siano presenti almeno due persone, la cui contemporanea presenza è assicurata anche da colui che non assista o non compia materialmente gli atti di violenza sessuale allorquando possa agevolmente intervenire in qualsiasi momento della fase esecutiva del delitto o si limiti a presidiare il luogo di esecuzione del crimine.

Nel caso di specie - secondo la ricostruzione del fatto operata con logica ed adeguata motivazione dalla Corte territoriale e pertanto insindacabile nella sede di legittimità - il ricorrente ha condotto la vittima al cospetto del violentatore mettendogli a disposizione la propria abitazione (circostanza fortemente indicativa di un intervenuto accordo criminoso) e, dopo essersi denudato, ha lasciato la camera da letto su sollecitazione del correo,

trattenendosi nell'abitazione stessa durante la fase esecutiva del delitto e senza allontanarsi dal locus criminis nel momento di realizzazione del reato da parte del complice.

2. Infondato è anche il secondo motivo di gravame.

2.1. Correttamente la Corte d'appello ha ritenuto non applicabile al caso di specie l'attenuante prevista dall'art. 609 octies cod. pen., comma 4 sul rilievo che la violenza sessuale venne consumata per intero e con modalità fortemente lesive della libertà sessuale della vittima e ciò anche per la convergente azione e volontà del ricorrente che, denudatosi nella fase iniziale, è rimasto presente (seppure fuori dalla porta della stanza) nei momenti centrali ed ancora presente e protagonista nei momenti conclusivi della vicenda.

Questa Corte ha infatti affermato che, in tema di violenza sessuale di gruppo, la circostanza attenuante del contributo di minima importanza di cui all'art. 609-octies c.p., comma 4, può essere riconosciuta solo quando l'apporto del concorrente, tanto nella fase preparatoria quanto anche in quella esecutiva, sia stato di minima, lievissima e marginale efficacia eziologica, e, quindi, del tutto trascurabile nell'economia generale della condotta criminosa (Sez. 3, n. 31842 del 02/04/2014, cit.) circostanze nella specie non sussistenti nonostante che l'imputato non abbia compiuto materialmente gli atti di violenza sessuale.

2.2. Quanto al trattamento sanzionatorio, va ricordato che la Corte territoriale ha determinato la pena base nel minimo edittale e su di essa ha operato l'intera diminuzione per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche mentre, per quanto attiene all'aumento determinato dalla continuazione, la questione sollevata con il gravame deve ritenersi assorbita dal fatto che - siccome con il ricorso, in quanto non affetto da cause di inammissibilità, è stato correttamente instaurato il rapporto giuridico processuale - è nel frattempo maturata, per il reato satellite di cui al capo a) della rubrica, una causa estintiva del reato, che si è prescritto nel giugno 2011 (dovendo ritenersi integrato, secondo l'approdo conseguito da [Sez. U, n. 16207 del 19/12/2013, dep. 14/04/2014, S., Rv. 258757](#), l'art. 600 bis cod. pen., attuale comma 2 punito con pena pari nel massimo a sei anni di reclusione), con la conseguenza che la sentenza impugnata va in parte qua annullata senza rinvio con eliminazione dell'intera pena di sei mesi di reclusione applicata per effetto della continuazione, il cui aumento sanzionatorio è perciò completamente polverizzato dall'applicazione della causa estintiva del reato, residuando quindi la pena di anni quattro di reclusione determinata per il reato base nella misura corrispondente al minimo edittale.

Annullata pertanto senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) della rubrica, il ricorso va rigettato nel resto.

**P.Q.M.**

**Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato di cui al capo a) estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi sei di reclusione.**

**Rigetta il ricorso nel resto.**

**In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.**

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2015